



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197
Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070
P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

CORTE FEDERALE DI APPELLO

nelle persone di

- Avv. Ermanno Vaglio, Presidente estensore
- Avv. Pietro Paternò Raddusa, Vice Presidente
- Avv. Giampiero Bova, Giudice di Appello

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare d'appello n. 5/2018

- promosso con reclamo dei Sig.ri Francesco Accordino, Eusebio La Manna, Antonio Marchese, Alessandro Bonsignore, Giuseppe Piazzese del 26 luglio 2018
- avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 6/2018 del 6.7.2018.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con atto di deferimento in data 29 novembre 2017, la Procura Federale contestava a:
 - 1) All'Associazione I.S.A. Dragoni Sputafuoco e al tesserato Accordino (in qualità di legale rappresentante dell'Associazione), la violazione dell'art. 5, comma 3, Statuto FITD.S, degli articoli 4, n. 1, lett. a) e c) e 3, comma 4 Regolamento di Giustizia e Disciplina FITD.S, dell'art 8 del Regolamento Sportivo FITD.S, dell'art. 1, comma 1.2, lett f) Regolamento Organico FITD.S

e dell'articolo 1 dello Statuto della stessa Associazione, per aver "a) organizzato e ospitato attività di istruzione al tiro anche a non iscritti, nonché gare Federali FITDS nel poligono di tiro in loc. Misilmeri (PA) gestito dalla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco" in assenza dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'Autorità competente allo svolgimento dell'attività di tiro dinamico nel predetto poligono, e in poligono di cui era stata ordinata la chiusura con ordinanza del Prefetto di Palermo con provvedimento notificato l'8 maggio 2003 alla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco"; b) falsamente dichiarato, al fine di rinnovare annualmente l'affiliazione della A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco" alla FITDS, nonché al fine di organizzare e ospitare gare federali FITDS, che il poligono di tiro in loc. Misilmeri (PA) gestito dalla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco" fosse dotato dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'autorità competente allo svolgimento dell'attività di tiro dinamico nel predetto poligono, poligono di cui era stata anche ordinata la chiusura con ordinanza del Prefetto di Palermo con provvedimento notificato l'8 maggio 2003 alla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco". Con l'aggravante di cui all'art. 12, lett. j) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS per aver commesso l'illecito per eseguirne un altro, ovvero per conseguire ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio o profitto ovvero l'impunità per altra violazione disciplinare;

- 2) Ai tesserati Francesco Accordino, Eusebio La Manna, Antonio Marchese, Alessandro Bonsignore e Francesco Paolo Montesanto la violazione dell'art. 5, comma 3, lett. c) Statuto FITDS, dell'art. 4, n. 1, lett. a) e c) Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, dell'art 8 del Regolamento Sportivo FITDS e dell'articolo 1 dello Statuto della Associazione Dragoni Sputafuoco "perché, membri del c.d. della A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco" benché il poligono di tiro in loc. Misilmeri (PA) gestito dalla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco" non fosse dotato dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'Autorità competente allo svolgimento dell'attività di tiro dinamico nel predetto poligono, e che ne fosse stata ordinata la chiusura con ordinanza del Prefetto di Palermo con provvedimento notificato l'8 maggio 2003 alla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco" tuttavia hanno proseguito o consentito di proseguire l'attività sportiva nel predetto poligono, incuranti dell'ordine di chiusura emesso dal Prefetto e nella consapevolezza dell'assenza di titolo ai sensi dell'art.

57 del T.U.L.P.S., come risulta dal verbale del consiglio direttivo del 29.11.2016. Con l'aggravante per i Sigg.ri Eusebio La Manna e Francesco Paolo Montesanto prevista dall'art. 20, co. 4 del Regolamento Ufficiali di gara Range Officer della FITDS in quanto tesserati che ricoprono incarichi arbitrali”;

- 3) Ai tesserati Eusebio La Manna e Francesco Paolo Montesanto la violazione dell'art. 8, commi 1-2-3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS “a) Eusebio La Manna (ai sensi dell'art. 8, comma 1 e 3) perché, tesserato con incarichi arbitrali o comunque membro della SAFRO, pur venendo a diretta conoscenza dei fatti di cui al capo 2, fatti rientranti nelle ipotesi di infrazioni di cui agli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, ometteva di informarne il Procuratore Federale. A decorrere dal 29.11.2016 e fino alla data odierna; b) Francesco Paolo Montesanto (ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3) perché tesserato con incarichi arbitrali o comunque membro del SAFRO, pur venendo a diretta conoscenza dei fatti di cui al capo 2, fatti rientranti nelle ipotesi di infrazioni di cui agli articoli 1 e 4 del Regolamento di giustizia e Disciplina FITDS, informava con ritardo il Procuratore Federale, oltre il termine di tre giorni di cui all'art. 8, comma 2 del Regolamento di disciplina”;
- 4) Al tesserato Giovanni Piazzese la violazione dell'art. 5, comma 3, lett. c) Statuto FITDS, dell'art. 4, n. 1, lett. a) e c) Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, dell'art. 8 Regolamento Sportivo FITDS e dell'art. 1 dello Statuto dell'Associazione Dragoni Sputafuoco, per aver “c) organizzato e ospitato – ovvero contribuito a organizzare e ospitare – la gara Federale FITDS “Trofeo Roccabianca” nel poligono di tiro in loc. Misilmeri (PA) gestito dalla A.S.D. “I.S.A. Dragoni Sputafuoco” in assenza dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'Autorità competente allo svolgimento dell'attività di tiro dinamico nel predetto poligono, e in poligono di cui era stata ordinata la chiusura con ordinanza del Prefetto di Palermo con provvedimento notificato l'8 maggio 2003 alla A.S.D. “I.S.A. Dragoni Sputafuoco”; d) falsamente dichiarato per iscritto, in data 18.12.2013, al fine di organizzare e ospitare la gara Federale FITDS “Trofeo Roccabianca”, che il poligono di tiro in loc. Misilmeri (PA) gestito dalla A.S.D. “I.S.A. Dragoni Sputafuoco” fosse dotato dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'Autorità competente allo svolgimento dell'attività di tiro dinamico nel predetto poligono, poligono di cui era stata

ordinata la chiusura con ordinanza del Prefetto di Palermo con provvedimento notificato l'8 maggio 2003 alla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco". Con l'aggravante di cui all'art. 12, lett. j) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS per aver commesso l'illecito per eseguirne un altro, ovvero per conseguire ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio o profitto ovvero l'impunità per altra violazione disciplinare;

- 5) Al tesserato Pietro Lo Porto la violazione dell'art. 5, comma 3, lett. c) Statuto FITDS, dell'art. 4, n. 1, lett. a) e c) Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, dell'art 8 del Regolamento Sportivo FITDS, dell'art. 20 Regolamento tecnici FITDS e dell'articolo 1 dello Statuto della Associazione Dragoni Sputafuoco per aver "e) *organizzato e ospitato – ovvero contribuito a organizzare e ospitare – gare Federali FITDS nel poligono di tiro in loc. Misilmeri (PA) gestito dalla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco" in assenza dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'Autorità competente allo svolgimento dell'attività di tiro dinamico nel predetto poligono, e in poligono di cui era stata ordinata la chiusura con ordinanza del Prefetto di Palermo con provvedimento notificato l'8 maggio 2003 alla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco";*f) *falsamente dichiarato per iscritto, con tre distinte comunicazioni in data 24.1.2012, al fine di organizzare e ospitare la gara federale FITDS "Mediterraneo Shoot", la gara federale "Trofeo del Mediterraneo" e la gara federale "Gran shoot" che il poligono di tiro in loc. Misilmeri (PA) gestito dalla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco" fosse dotato dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'Autorità competente allo svolgimento dell'attività di tiro dinamico nel predetto poligono, poligono di cui era stata invece ordinata la chiusura con ordinanza del Prefetto di Palermo con provvedimento notificato l'8 maggio 2003 alla A.S.D. "I.S.A. Dragoni Sputafuoco". Con l'aggravante di cui all'art. 12, lett. j) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS per aver commesso l'illecito per eseguirne un altro, ovvero per conseguire ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio o profitto ovvero l'impunità per altra violazione disciplinare;*
- 6) Al tesserato Francesco Accordino la violazione dell'art. 5, comma 3, lett. c) Statuto FITDS, dell'art. 4, n. 1, lett. a) e c) Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, dell'art 8 del Regolamento Sportivo FITDS, e dell'articolo 1 dello Statuto della Associazione Dragoni Sputafuoco per aver "*falsamente*

dichiarato per iscritto, in data 7.12.2014, con due distinte comunicazioni, al fine di organizzare e ospitare la gara federale FITDS “3° Trofeo Vialdi” dell’8.5.2016 che il poligono di tiro in loc. Misilmeri (PA) gestito dalla A.S.D. “I.S.A. Dragoni Sputafuoco” fosse dotato dell’autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell’Autorità competente allo svolgimento dell’attività di tiro dinamico nel predetto poligono, poligono di cui era stata invece ordinata la chiusura con ordinanza del Prefetto di Palermo con provvedimento notificato l’8 maggio 2003 alla A.S.D. “I.S.A. Dragoni Sputafuoco”. Con l’aggravante di cui all’art. 12, lett. j) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS per aver commesso l’illecito per eseguirne un altro, ovvero per conseguire ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio o profitto ovvero l’impunità per altra violazione disciplinare.

Per tali violazioni la Procura chiedeva l’irrogazione della pena della sospensione di un anno per il Sig. Montesanto e della radiazione per ciascuno degli altri incolpati.

- il Tribunale Federale di primo grado, nel corso del procedimento sviluppatosi nelle udienze del 28.12.2017, 16.1.2018, 8.2.2018 e 19 giugno 2018, svolgeva idonea istruttoria, acquisiva le memorie difensive depositate dalle parti costituite e le relative conclusioni e tratteneva quindi la causa in decisione.
- Con sentenza n. 6/2018 in data 6 luglio 2018, il Tribunale Federale di primo grado dichiarava:
 - il deferito Pietro Lo Porto “responsabile della violazione dell’art. 5, commi 2 e 3, lett. c) dello Statuto FITDS, dell’art. 8 del Regolamento Sportivo e dell’art. 4, lett. c) del Regolamento di giustizia e disciplina, con l’aggravante di cui all’art. 12, lett j del Regolamento di giustizia e disciplina”;
 - i deferiti Francesco Accordino, Eusebio La Manna, Antonio Marchese, Alessandro Bonsignore, Giuseppe Piazzese e A.S.D. “I.S.A. Dragoni Sputafuoco”, “responsabili della violazione dell’art. 5, commi 2 e 3, lett. c) dello Statuto FITDS, dell’art. 8 del Regolamento Sportivo e dell’art. 4, lett. c) del Regolamento di giustizia e disciplina”;
 - il deferito Francesco Paolo Montesanto, “responsabile della violazione dell’art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina”;

e condannava:

- *“il deferito Pietro Lo Porto alla sanzione della **sospensione** consistente nell’inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall’ordinamento federale, comprese quelle di istruttore per attività nazionale e/o internazionale, per un periodo di mesi 32;*
 - *i deferiti Francesco Accordino, Eusebio La Manna, Antonio Marchese, Alessandro Bonsignore, Giuseppe Piazzese e A.S.D. “I.S.A. Dragoni Sputafuoco” alla sanzione della **radiazione**, consistente nella esclusione in via definitiva dall’elenco dei tesserati della FITDS;*
 - *il deferito Francesco Paolo Montesanto alla pena della **sospensione** consistente nell’inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall’ordinamento federale, comprese quelle di istruttore per attività nazionale e/o internazionale, per un periodo di mesi 6”.*
- i soli signori **Francesco Accordino, Eusebio La Manna, Antonio Marchese, Alessandro Bonsignore, Giuseppe Piazzese**, nella qualità di componenti del Consiglio associativo dell’Associazione sportiva **“Dragoni Sputafuoco”** proponevano reclamo il 26 luglio 2018 avverso tale sentenza chiedendone l’annullamento e/o la riforma per i seguenti tre articolati motivi: (i) *“violazione e falsa applicazione dell’art. 4, lett. c.1 del codice di giustizia FITDS, omessa valutazione della buona fede dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo e del loro affidamento nei confronti della precedente gestione e della P.A.”*, (ii) *“violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cod. civ. sulla responsabilità individuale dei singoli componenti del nuovo consiglio direttivo”*, (iii) *“sproporzionalità della sanzione, violazione e falsa applicazione del principio del favor rei nonché dell’art. 2 cod. pen.”*;
- il Presidente della Corte Federale di Appello, con atto del 12 settembre 2018, ha fissato l’udienza per la trattazione del reclamo alla data del 21 settembre 2018, concedendo termine per il deposito di memorie fino a due giorni prima dell’udienza e disponendo ne fosse data comunicazione alle Parti;
- in data 19 settembre 2018 la difesa dei reclamanti presentava memoria difensiva e ulteriore documentazione;

- all'udienza del 21 settembre 2018 compariva l'Avv. Giuliana Pipi, in dichiarata sostituzione dell'Avv. Giangabriele Agrifoglio, la quale insisteva per le conclusioni rassegnate con il reclamo introduttivo ed il Collegio tratteneva quindi la causa in decisione.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte Federale di Appello che i motivi di reclamo non possano essere accolti e che il reclamo debba quindi essere respinto.

Preliminarmente occorre rilevare che ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. *“senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”*.

Come accennato in fatto, il poligono gestito dalla ASD “I.S.A. Dragoni Sputafuoco” è stato oggetto di un ordine di chiusura della Prefettura di Palermo in data 6 maggio 2003, prot. n. 20030014371, essenzialmente dovuto proprio alla assenza della predetta licenza volta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e nella specie necessaria per la vicinanza del poligono alla pubblica via.

All'esito del giudizio amministrativo promosso dalla ASD “I.S.A. Dragoni Sputafuoco”, avverso tale provvedimento, il TAR Sicilia, con sentenza 9 novembre 2005, n. 4986, ha confermato la legittimità di tale provvedimento della Prefettura, testualmente affermando che *“il provvedimento impugnato trova fondamento in ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come espressamente ivi indicato; ragioni che emergono con maggiore chiarezza dalla nota della Questura di Palermo del 16.4.2003, richiamata nel decreto prefettizio. In particolare il sito ove è stato collocato il poligono di tiro in questione, è adiacente a strade, e la sua particolare ubicazione viene ritenuta non rispondente alle indispensabili precauzioni, a tutela delle esigenze dell'incolumità e della sicurezza pubblica, che devono necessariamente connotare lo svolgimento di un'attività potenzialmente pericolosa, quale quella del tiro con armi da fuoco. A fronte di tali emergenza il provvedimento adottato risulta certamente giustificato e motivato, mentre le contestazioni mosse da parte ricorrente mirano a censurare le scelte discrezionali dell'amministrazioni, in quanto tali insindacabili”*.

Il poligono era ed è a tutt'oggi sfornito della predetta licenza di polizia, né l'ordine di chiusura della Prefettura è mai stato annullato (né in sede di autotutela, né in sede giurisdizionale), ma anzi confermato espressamente dalla stessa Prefettura; né può

ritenersi che lo stesso ordine di chiusura sia stato privato di efficacia per effetto di pretesi provvedimenti impliciti, come affermato dai reclamanti.

Sin d'ora è infatti il caso di rilevare che, sia l'istituto della denuncia di inizio attività previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, come modificato dalla L. 15/2005 (oggi segnalazione certificata inizio attività), sia l'istituto del silenzio assenso previsto dall'art. 20 della stessa legge, non trovano applicazione con riferimento agli atti e ai procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza (cfr. art. 19, c. 1 e art. 20, c. 4), fra i quali certamente rientra la predetta licenza prevista dall'art. 57 T.U.L.P.S.

Tale articolo, peraltro, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. n. 204, prevede al comma 3 che *“la licenza è altresì richiesta per l'apertura e la gestione di campi di tiro o poligoni privati”*; in altre parole, è chiarito che la licenza di pubblica sicurezza è dovuta anche ove i poligoni non siano ubicati in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

In tal quadro, il Tribunale Federale di primo grado, con articolata sentenza, ha condannato con la sanzione della radiazione la ASD “I.S.A. Dragoni Sputafuoco” e i componenti del Consiglio direttivo, attuali reclamanti.

Il Tribunale Federale con la stessa sentenza ha altresì condannato con la sanzione della sospensione, rispettivamente di 32 e 6 mesi, il Presidente cessato dalla carica Sig. Pietro Lo Porto e il Sig. Francesco Paolo Montesanto, componente del Consiglio direttivo che ha denunciato solo nel 2017 i fatti ai competenti organi della FTTDS e alla Procura Federale. I sig.ri Lo Porto e Montesanto non hanno tuttavia proposto reclamo avverso la sentenza, risultando quindi ormai definitiva la sospensione irrogata nei loro confronti. Al fine di vedere annullata o riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la radiazione, i reclamanti svolgono tre articolati motivi di censura che possono essere esaminati come di seguito.

*

1. Quanto al primo motivo, i reclamanti (entrati a far parte del Consiglio Direttivo della ASD nel luglio 2012) affermano di aver tutti appreso formalmente dell'esistenza del provvedimento di chiusura del poligono adottato dalla Prefettura di Palermo in data 6 maggio 2003, prot. n. 20030014371, solo a seguito della notifica del provvedimento prot. 35049 del 22 aprile 2014 confermativo dell'ordine stesso (doc. 4 prodotto dai reclamanti).

Come emerso in fase istruttoria di primo grado, tale formale conferma faceva seguito ad una istanza di annullamento proposta dal Presidente Sig. Accordino in data 23.12.2013, al relativo sopralluogo della Questura in data 10 luglio 2013 e ad una nota della Prefettura stessa in data 27 novembre 2013 ove si attestava che il provvedimento che disponeva la chiusura del poligono “*risulta ancora in vigore*”.

Fino ad allora il Consiglio avrebbe gestito il poligono “*in tutta tranquillità*”, in quanto “*al momento del passaggio delle consegne veniva assicurato dal precedente consiglio associativo che il campo di tiro presso il quale l'associazione organizzava le gare risultava in regola con tutte le prescritte autorizzazioni*” (cfr. reclamo, pag. 3).

Una volta appresa la notizia dell'esistenza dell'ordine di chiusura, deducono ancora i reclamanti, il Consiglio Direttivo si sarebbe “*attivato velocemente al fine di regolarizzare la posizione del campo*”, circostanza di cui il Tribunale Federale di primo grado, a dire dei reclamanti, non avrebbe tenuto alcuna considerazione (cfr. reclamo, pag. 7), così come non avrebbe tenuto in considerazione i dubbi sulla corretta interpretazione della disciplina applicabile in sede di irrogazione della sanzione della radiazione.

Tale motivo non può essere condiviso.

1.1. Corrisponde ad un necessario canone di diligenza per un Consiglio direttivo, sin dalla data del proprio insediamento (nella specie avvenuta il 16.7.2012), verificare che l'attività dell'ente che amministra sia condotta in conformità alla legge; ciò tanto più se si tratta della gestione di un poligono di tiro in cui si maneggiano armi da fuoco. Il Consiglio avrebbe quindi da subito dovuto verificare, acquisendo tutta la necessaria documentazione, che effettivamente, come dichiarato dal precedente Consiglio direttivo uscente, il poligono fosse “*in regola con le prescritte autorizzazioni*”.

Il Consiglio, al contrario, non si è occupato di reperire né la prescritta licenza di polizia, né tanto meno della relativa istanza, ove avesse preteso (si ritiene erroneamente) che potesse maturare il silenzio assenso.

Se si fosse occupato di tale indagine, il Consiglio si sarebbe subito avveduto che nessuno di tali documenti esisteva, bensì che esisteva un formale, valido ed efficace ordine di chiusura del poligono emesso dalla Prefettura, la cui legittimità era stata confermata anche in sede giurisdizionale dal TAR Sicilia con sentenza passata in giudicato. Peraltro, anche solo esaminando i verbali di assemblea della passata gestione (in particolare, il

verbale di assemblea del 12 maggio 2009 di cui viene dato atto nel reclamo a pag. 4), il Consiglio avrebbe rilevato l'esistenza della "problematica", che l'Associazione pretendeva di ritenere risolta in base ad una mera asserita comunicazione verbale (e come tale non ufficiale) di un funzionario della Prefettura circa la possibile apertura del poligono.

D'altra parte tale asserita informale comunicazione, così come le rassicurazioni del Presidente uscente, sono state smentite formalmente per iscritto dalla stessa Prefettura con la già menzionata nota in data 27.11.2013 e con il già menzionato formale provvedimento, comunicato in data 29.4.2014, che confermava l'ordine di chiusura del 2003.

Sicché, in ogni caso, anche nella non ritenuta ipotesi fosse sussistente un legittimo affidamento del Consiglio sulla base di quanto meramente dichiarato dal Presidente uscente, l'Associazione e i suoi amministratori nell'aprile 2014, una volta venuti a conoscenza dello stesso, avrebbero dovuto tempestivamente ottemperare all'ordine della Prefettura.

1.2. Il Consiglio avrebbe necessariamente dovuto interrompere le attività del poligono e, solo dopo tale interruzione, attivarsi per regolarizzare, ove possibile, la posizione del poligono.

Al contrario, da un lato, il poligono è rimasto costantemente aperto venendo ivi organizzate gare di tiro, pur nella piena consapevolezza dell'esistenza di un ordine di chiusura, dall'altro, nessuna celere e proficua attività di regolarizzazione è stata posta a termine. Il Consiglio si è infatti limitato a:

- *“mettere in mora la proprietaria al fine di farle ottenere le autorizzazioni prescritte necessarie alla corretta esecuzione del contratto di locazione del terreno”*, circostanza che dimostra ulteriormente la consapevolezza di non poter utilizzare il campo al fine cui era destinato, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale (pag. 19);

- consultare i propri legali e chiedere tramite questi in data 16 maggio 2014 (ancora una volta, dopo una prima istanza già presentata da parte del Sig. Accordino in data 23.12.2013 e già respinta) l'annullamento del provvedimento di chiusura del 2003 e la successiva conferma di aprile 2014. In merito a tale strumentale iniziativa e al lamentato mancato tempestivo riscontro basti rilevare, come è stato giudicato, che *“non sussiste alcun obbligo per la P.A. di pronunciarsi su un'istanza del privato volta ad ottenere da essa un provvedimento*

di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio - rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall'art. 117 c.p.a.. Infatti, alla stregua dell'art. 31 comma 1, c.p.a., il rimedio processuale avverso il silenzio - inadempimento della P.A. può essere attivato da chi vi abbia interesse; tuttavia, deve escludersi che versi in tale condizione chi, avendo avuto a suo tempo conoscenza del provvedimento di cui assume l'illegittimità ed avendo omesso di impugnarlo tempestivamente, aspiri successivamente a una sorta di impropria rimessione in termini mediante la sollecitazione alla P.A. dell'intervento in autotutela? (T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 ottobre 2016, n. 10030; nello stesso senso, Cons. Giust. Amm. Sicilia, 6 settembre 2017 n. 380). In ogni caso, su sollecitazione dei legali dell'Associazione, la Prefettura confermava, ancora una volta, in data 21 ottobre 2014, l'assenza di novità rispetto al provvedimento confermativo dell'ordine di chiusura del 2003;

- presentare, ben tre anni dopo, in data 2 marzo 2017, una ulteriore richiesta di autorizzazione ex articolo 57 T.U.L.P.S., pretendendo di considerarla accolta sulla base del silenzio assenso. Come già anticipato, la legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/90 e ss.mm.) espressamente esclude già dal 2005 che il silenzio assenso possa trovare applicazione con riferimento a procedimenti di pubblica sicurezza. In proposito è stato giudicato, a conferma di ciò, che *“l'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel comma 4 dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica”* (Cassazione civ., Sez. II, 1 marzo 2007 n. 4869). Ed ancora, *“ai sensi dell'art. 20 comma 4, l. n. 241 del 1990, come modificata dalla l. n. 15 del 2005, l'istituto del silenzio-assenso non si applica agli atti e ai procedimenti riguardanti, tra l'altro, la pubblica sicurezza, quale quello oggetto di impugnativa nel caso di specie, in cui è fatta applicazione delle disposizioni del t.u.l.p.s.”* (T.A.R. Campania, Sez. III, 23 febbraio 2009 n. 1014).

1.3. I pretesi dubbi circa la disciplina applicabile, pur se dalla stessa Federazione cautelativamente sollevati in linea generale (senza alcun riferimento al caso in questione) come da documento prodotto con la memoria in data 19 settembre 2019, da un lato, ad avviso di questa Corte, non appaiono giustificare una tesi di possibile inefficacia dell'art. 57 T.U.L.P.S. per mancanza di una specifica norma attuativa, vista l'esistenza delle

norme di cui agli art. 11 e ss del R.D. 6.5.1940, n. 635 (recante appunto Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza) relative alla disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, dall'altro si scontrano comunque nella specie con l'esistenza di un preciso ordine dell'autorità, ovvero con il provvedimento di chiusura da parte della Prefettura di Palermo.

D'altra parte, escludendo che possa trattarsi di attività libera, gli unici atti e procedimenti che potrebbero essere evocati, come riconosciuto dagli stessi reclamanti, al fine di perfezionare un titolo abilitativo sarebbero quelli della denuncia di inizio attività (DIA) o del silenzio assenso; istituti questi che, come detto, non si applicano ai procedimenti in materia di sicurezza pubblica.

Inoltre a nulla vale rilevare che la Federazione *“richiede espressamente soltanto dall'anno 2018 la licenza di p.s. del poligono utilizzato dalle associazioni sportive”*.

Ciò, infatti, non può certo implicare, come correttamente affermato dal Tribunale Federale di primo grado, che non fosse richiesto, ai fini dell'affiliazione alla Federazione, che l'attività del poligono dovesse comunque essere esercitata in conformità alla legge. Conformità che effettivamente era richiesta anche nei moduli di affiliazione antecedenti al 2018.

D'altra parte, l'art. 5 dello Statuto FITDS prevede che nella comunicazione annualmente trasmessa dalla Federazione a tutti i Presidenti delle società affiliate per comunicare le modalità di iscrizione ed affiliazione/riaffiliazione, sia richiesta la presentazione di una certificazione contenente *“la descrizione del complesso del campo di tiro, con relativa planimetria, rispondente alle disposizioni tecniche e regolamentari della FITDS, nonché alle norme di legge”*.

Inoltre l'Art. 8 del Regolamento Sportivo richiede che *“ogni campo che ospita una gara di campionato dovrà obbligatoriamente rispondere ai requisiti di seguito elencati ... possesso dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'autorità competente allo svolgimento della attività di tiro dinamico”*.

Ebbene, malgrado la consapevolezza dell'esistenza di un ordine di chiusura del Poligono, la conformità alle norme di legge è stata dichiarata dalla Associazione in sede di riaffiliazione annuale.

Sul punto conclusivamente deve evidenziarsi che i reclamanti, quanto meno dal 2014 sino al 2017 (epoca nella quale ebbero a presentare istanza per l'ottenimento della licenza

ex art. 57 T.U.L.P.S., pur comunque non ottenibile con il mero silenzio assenso), erano esattamente a conoscenza della irregolarità del poligono, e quindi la loro condotta è stata posta in essere con la consapevole illiceità ed illegittimità della attività ivi esercitata.

*

2. Quanto al secondo motivo, i reclamanti ritengono che il Tribunale Federale di primo grado abbia errato nel non aver graduato le responsabilità individuali dei singoli componenti del Consiglio Direttivo e che l'equiparazione della sanzione applicata alla ASD a quella applicata ai singoli componenti costituisce una sorta di "duplicazione della sanzione". Solo la ASD, a dire dei reclamanti, avrebbe al più meritato la sanzione della radiazione in quanto autonomo centro di imputazione soggettiva.

Nella specie non si tratta tuttavia di una responsabilità risarcitoria che vedrebbe l'Associazione e i suoi amministratori responsabili in via solidale, ma si tratta di responsabilità disciplinare che va attribuita a tutti i soggetti singolarmente : all'ente e a ciascuno degli amministratori responsabili. In altre parole, posto che *"non è legittimamente praticabile la responsabilità di un ente in assenza della speculare ed espressa affermazione di responsabilità dei soggetti che abbiano agito in sua rappresentanza (intesa quest'ultima in senso organico)"* (Cass. Civ. Sez. III, 3.10.2013, n. 22585), tutti i soggetti coinvolti (persone fisiche e giuridiche) devono essere sanzionati, sotto un profilo disciplinare, ricorrendone i presupposti, come nella specie.

D'altra parte, non vi è stata alcuna indebita e automatica duplicazione delle sanzioni che sono state al contrario irrogate con una specifica autonoma valutazione per ognuno dei soggetti deferiti; basti considerare che, diversamente dagli altri soggetti coinvolti, il Sig. Montesanto è stato sanzionato con la sola sanzione della sospensione di sei mesi.

Ciò detto, la gravità della fattispecie in discussione, ad avviso di questa Corte, giustifica la sanzione della radiazione nei confronti dei reclamanti, ricorrendo nella specie proprio quel distacco assoluto e totale dai valori dello Sport richiamati dal Collegio di Garanzia dello Sport del 22 maggio 2015, n. 15. Gli aspetti di sicurezza e del rispetto degli ordini delle Autorità, nell'ambito dello sport del tiro dinamico, che prevede il maneggio di armi da fuoco, assume infatti valore prioritario ed imprescindibile.

*

3. Quanto al terzo motivo, i reclamanti lamentano che agli stessi si sarebbe dovuta applicare la sanzione prevista dal vecchio Regolamento (al massimo 32 mesi, così come applicata al Sig. Lo Porto), essendo venuti a conoscenza della problematica solo nel 2014 e quindi in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo Regolamento del 2016.

Da un lato, sarebbe contrario a principi di ragionevolezza applicare una sanzione meno grave ad un comportamento più grave (quello del precedente Presidente Sig. Lo Porto); dall'altro, sarebbe contraria al principio del *favor rei* di cui all'art. 2 cod. pen. l'applicazione di una pena più grave prevista in una norma entrata in vigore successivamente alla data nella quale avrebbe avuto inizio il comportamento illecito.

Il motivo non può essere condiviso.

Nella specie, è stata applicata la sanzione massima della sospensione a 32 mesi prevista dal vecchio Regolamento al Sig. Lo Porto, e la sanzione massima della radiazione ai reclamanti come prevista dal vigente Regolamento. Tale è il Regolamento che si applica alla fattispecie in esame, in quanto si tratta di illecito permanente e non rileva quindi la data di inizio dell'azione illecita, come pretendono i reclamanti. E' principio recetto, infatti, quello secondo cui *“nel reato permanente la consumazione si protrae per un tratto di tempo per volontà cosciente dell'agente con la conseguenza che, nel caso di successione di leggi più severe, qualora la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione, in quanto vigente la nuova legge il reato è commesso con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi, né trova ingresso in questo caso il comma 3 dell'art. 2 c.p.”* (Cass. Pen., Sez. I, 7 ottobre 1987).

*

P.Q.M.

*

La Corte Federale di Appello della FITDS, respinge il reclamo, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto conferma la sentenza n. 6/2018 del Tribunale Federale di primo grado.

Così deciso all'esito dell'udienza tenutasi il 21 settembre 2018.

Dà mandato alla Segreteria Generale di Federazione di provvedere alla opportuna notifica agli interessati.

Roma, 22 settembre 2018


Il Presidente della Corte Federale di Appello e estensore

Avv. Ermanno Vaglio



Il Giudice di Appello

Avv. Pietro Paternò Raddusa



Il Giudice di Appello

Avv. Giampiero Bova

